

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI SANITARIE OSPEDALIERE E INDAGINI DIAGNOSTICHE

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana (per brevità anche ASST Lariana) con sede legale in Como, Via Napoleona n. 60, C.F. e P.IVA 03622110132, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Marco Onofri, domiciliato per la carica nella sede medesima

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario (per brevità anche ASST Valtellina e Alto Lario) con sede legale in Sondrio, Via Stelvio n. 25, C.F. e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo, dott. Carlo Maria Iacomino, in esecuzione della deliberazione n. 228 del 28 aprile 2016, domiciliato per la carica nella sede medesima

PREMESSO

- che nell'ambito dell'evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo di cui alla L.R. 23/2015, aggiornata con L.R. 15/2018, che prevede la ricollocazione del Presidio Ospedaliero di Menaggio dalla ASST della Valtellina e Alto Lario alla ASST Lariana, è previsto l'obiettivo, tra l'altro, di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi, nella misura mediamente assicurata nell'anno 2018;
- che presso il Presidio Ospedaliero di Menaggio vengono espletate attività e prestazioni sanitarie garantite da personale dell'ASST Valtellina e Alto Lario non oggetto di assegnazione all'ASST Lariana e pertanto per dette attività e prestazioni, al fine di evitare l'interruzione dei servizi stessi di pubblica utilità, si rende necessaria la prosecuzione per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico-terapeutico dei pazienti che accedono a tale struttura, almeno nella fase transitoria di avvio della ricollocazione del PO di Menaggio alla ASST Lariana;
- che presso il PO di Menaggio opera personale prima dipendente dell'ASST della Valtellina e Alto Lario ed ora assegnato all'ASST Lariana che espleta attività e prestazioni sanitarie presso altri P.O./servizi dell'ASST Valtellina e Alto Lario, per le quali, al fine di evitare l'interruzione dei servizi stessi, si rende necessaria la prosecuzione, almeno nella fase transitoria;
- che il costante impegno assicurato dalle ASST Lariana e Valtellina e Alto Lario nel garantire l'erogazione delle sopracitate prestazioni non potrà non considerare i vincoli rappresentati dal D.Lgs 66/2003 e ss.mm.ii. nè prescindere dalle opportune azioni poste in essere da entrambe le Aziende, finalizzate a rendersi progressivamente autonome.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

1. La ASST Valtellina e Alto Lario, tramite il proprio personale, si impegna nei confronti della ASST Lariana a mantenere in essere e fornire le prestazioni sanitarie al fine della piena operatività delle strutture sanitarie presso il Presidio Ospedaliero di Menaggio senza interrompere l'attività fino ad ora svolta nel Presidio.

2. La ASST Lariana, tramite il proprio personale, si impegna nei confronti della ASST Valtellina e Alto Lario a mantenere in essere e fornire le prestazioni sanitarie necessarie per la piena operatività delle strutture sanitarie della medesima, senza interrompere l'attività fino ad ora svolta.

ART. 2 – Condizioni

Le parti concordano con il presente atto la costituzione di appositi Tavoli di Lavoro congiunti, finalizzati ad individuare nel dettaglio ed a quantificare le attività reciprocamente erogate e a ridefinirle periodicamente, fino al termine della fase transitoria. Le parti si impegnano a costituire tempestivamente detti tavoli di lavoro, con l'obiettivo di concludere le attività predette al più tardi entro il 31.3.2019.

ART. 3 – Durata

La presente convenzione ha validità per il periodo **dal 1° gennaio 2019 e fino al 30 giugno 2019**, eventualmente prorogabile, salvo disdetta da comunicarsi tra le parti con lettera raccomandata A/R con un preavviso di almeno 30 giorni. Alla scadenza del primo trimestre viene previsto un monitoraggio del processo di autonomizzazione progressiva di entrambe le ASST, finalizzato al rispetto del termine di scadenza della presente convenzione. E' altresì prevista la possibilità di rinviare a successivi provvedimenti eventuali modifiche ovvero integrazioni alla presente convenzione. Non è prevista la proroga tacita della presente convenzione.

ART. 4 – Copertura assicurativa

L'ASST Valtellina e Alto Lario e l'ASST Lariana provvederanno, ognuna per i dipendenti di propria competenza, a proprie spese, alla copertura assicurativa degli stessi contro il rischio di responsabilità Civile verso terzi, nell'ambito della corrispondente polizza.

E' altresì esclusa la rivalsa nei confronti degli operatori, tranne in caso di dolo e colpa grave.

L'ASST Lariana provvederà, a propria cura e a proprie spese, alla copertura assicurativa degli immobili trasferiti, comunicando all'ASST Valtellina l'avvenuta presa in carico per la necessaria continuità della stessa.

ART. 5 - Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" (di seguito

“GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Ciascuna parte – per le finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all’esecuzione della presente convenzione – tratterà i dati personali e particolari di cui l’altra parte è Titolare in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento dovrà assicurare il rispetto della suindicata normativa e l’adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell’art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti troverà applicazione l’art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 6 – Codice Etico e Codice di Comportamento

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento integrati con il Codice Etico di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione, comportamenti conformi alle previsioni in esse contenute. La violazione dei Codici di Comportamento da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità

ART. 7 – Registrazione

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, a tassa fissa, per il combinato disposto degli artt. 5 e 40 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.

ART. 8 – Oneri economici

La sostenibilità economica dei costi derivanti dai reciproci impegni assunti ai sensi della presente convenzione sarà garantita secondo le indicazioni dettate da Regione Lombardia in materia.

ART. 9 – Disposizioni finali

Copia della presente convenzione verrà trasmessa per conoscenza e conseguenti adempimenti alla Direzione Generale Welfare.

Letto, confermato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
VALTELLINA E ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Carlo Maria Iacomino**

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE LARIANA**

**Il Direttore Generale
dott. Marco Onofri**

Il testo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/1990, introdotto dall’art. 6 del D.L.179/2012 convertito in L. 221/2012